



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE CIVILE

SENT. N° 118/11
DATA 12 APR. 2011
DEPOSITO
R.G. N° 1195/09
CRON N° 2465/11
REP. N° 332/11/B
MOD.....
N°.....

Composto dal Magistrato:

DR. PIETRO PACI

G.I. in funzione giudice

Unico monocratico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al N.1195/09 R.G. assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 03.11.2010, promossa da:

GIANONCELLI MARINELLA (C.F.: GNN MNL 59D47 L392R) nata a Sondrio il 07.04.1959 ivi residente in Via Toti n.24, rappresentata e difesa dall' Avv. Franca Alessio del foro di Lecco e domiciliata presso lo studio della Dott.ssa Vanna Mottarelli di Sondrio, come da procura in calce all'opposizione dell'atto di precetto.

- attrice-

c o n t r o

FALLIMENTO GIANONCELLI FRANCO, PEPPINO E BRUNO SNC, con sede in Via Toti n.24, e dei **soci in proprio**

GIANONCELLI FRANCO (C.F.:GNN FNC 32H08 L392W)

GIANONCELLI BRUNO (C.F.: GNN BRN 37D09L392O)

GIANONCELLO PEPPINO (C.F.: GNN PPN 33R08 L392S), in persona del curatore del fallimento dr. Marco Cottica, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Nicola Marchi del foro di Sondrio, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.

- convenuti-

AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO

CONCLUSIONI

All'udienza all'uopo fissata per la precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da fogli allegati sub. A e B.

SEZIONE CIVILE

Il Presidente del Tribunale

IL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La causa è stata trattata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

La sentenza è stata pronunciata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

- segue -

1981

La sentenza è stata pronunciata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

La sentenza è stata pronunciata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

La sentenza è stata pronunciata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

La sentenza è stata pronunciata in un'udienza pubblica, in cui ha partecipato il procuratore generale del Tribunale, il procuratore della parte interessata e il procuratore della parte contraria. Il giudice ha ascoltato le parti e ha emesso la sentenza.

- continua -



STUDIO LEGALE
Avvocato NICOLA MARCHI
 Via N. Sauro, 33
 23100 SONDRIO
 Tel. 0342.216.331 - Fax 0342.571.170

ORIGINALE

TRIBUNALE DI SONDRIO

Causa civile 1195/09 RG G.I. - P.I.: dott. Pietro Paci- promossa da
 Gianoncelli Marinella con l' avv.to Franca Alessio di Lecco

-Attrice-opponente-

contro

FALLIMENTO: GIANONCELLI FRANCO, PEPPINO E BRUNO SNC, con sede in
 Sondrio via Toti n.24 e DEI SOCI IN PROPRIO GIANONCELLI FRANCO,
 GIANONCELLI BRUNO E GIANONCELLI PEPPINO (n.14/97 reg.Fall) in
 persona del curatore del fallimento dr. Marco Cottica, con l'avv.to
 Nicola Marchi di Sondrio -convenuto opposto-
 Oggetto: Opposizione a precetto.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA PARTE
 CONVENUTA OPPOSTA

Il sottoscritto avvocato, in nome e per conto della parte convenuta
 opposta FALLIMENTO: GIANONCELLI FRANCO, PEPPINO E BRUNO SNC, con
 sede in Sondrio via Toti n.24 e DEI SOCI IN PROPRIO GIANONCELLI
 FRANCO, GIANONCELLI BRUNO E GIANONCELLI PEPPINO (n.14/97 reg.Fall)
 in persona del curatore del fallimento dr. Marco Cottica, rifiutando
 il contraddittorio su ogni nuova domanda e/o eccezione avversaria,
 richiamati integralmente tutti gli scritti difensivi di parte
 convenuta opposta, precisa come segue le proprie

"conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione respinta

In via preliminare:

Rigettare tutte le domande e istanze di sospensione del giudizio e dell'efficacia esecutiva del precetto opposto avanzate e proposte dalla parte attrice opponente Gianoncelli Marinella.

In via principale:

Rigettare e respingere tutte le domande ed istanze della parte attrice-opponente MARINELLA GIANONCELLI, perchè infondate in fatto e in diritto, con condanna della parte attrice-opponente Marinella Gianoncelli alla rifusione in favore de il FALLIMENTO: GIANONCELLI FRANCO, PEPPINO E BRUNO SNC, con sede in Sondrio via Toti n.24, e DEI SOCI IN PROPRIO GIANONCELLI FRANCO, GIANONCELLI BRUNO E GIANONCELLI PEPPINO (n.14/97 reg.Fall) in persona del curatore del fallimento dr. Marco Cottica, del pagamento delle anticipazioni, delle spese, dei diritti e onorari oltre accessori come per legge 4% cassa avvocati e 20% iva e successive occorrente."

Con la massima osservanza

Sondrio, 3 novembre 2010

avv. Nicola Marchi

TRIBUNALE CIVILE DI SONDRIO

CAUSA CIVILE R.G. N.1195/09 R.E. – G.I. DOTT. PIETRO PACI

B

Promossa da:

GIANONCELLI MARINELLA con l'Avv. Franca Alessio

CONTRO

SOCIETÀ GIANONCELLI FRANCO, PEPPINO E BRUNO S.N.C. E DEI SOCI
PERSONALMENTE , FALL.TO- GIANONCELLI FRANCO , FALL.TO- GIANONCELLI
PEPPINO E FALL.TO GIANONCELLI BRUNO IN PERSONA DEL CURATORE
FALLIMENTARE DOTTOR MARCO COTTICA, con l'Avv. Nicola Marchi.

Ch

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

In via preliminare,

accertato e dichiarato che sussistono i presupposti per sospendere d'ufficio, *ai sensi dell'art. 295 c.p.c.* il giudizio, in quanto:

la formula esecutiva è stata indebitamente apposta su sentenza che, stante la problematica oggetto di controversia, diventa esecutiva a norma del c.c. solamente ad avvenuto passaggio in giudicato ;

i fallimenti opposti non hanno effettuato la previa rinuncia agli atti esecutivi azionati in forza della sentenza n. 144/06 del Tribunale di Sondrio, la quale ha perso la propria efficacia esecutiva essendo stata sostituita a tutti gli effetti dalla sentenza n. 2819/08 della Corte d'Appello;

avverso la sentenza n.2819/09 della Corte d'Appello di Milano è stato proposto ricorso per Cassazione, tuttora pendente

disporre la sospensione d'ufficio dell'efficacia esecutiva del titolo in base al quale si procede;

In subordine, sempre in via cautelare ,

accertato e dichiarato che sussistono i gravi motivi di cui all'art.615 C.P.C. stante anche la pendenza di vendita dell'immobile di Gianoncelli Patrizia, oggetto di pignoramento immobiliare a fronte di precetto azionato nei confronti anche dell'opponente Gianoncelli Marinella a fronte della sentenza n. 144/06, per cui è venuta meno la provvisoria esecutività per effetto della sentenza n. 2819/08;

S

12 -

sospendere nelle more di definizione della presente opposizione, l'efficacia esecutiva del titolo per cui è precetto,

Nel merito, accertare e dichiarare:

che il precetto è stato emesso in violazione della Legge Fallimentare per tutti i motivi indicati al punto 1 del paragrafo Diritto.

che i fallimenti opposti hanno azionato il precetto senza preliminarmente avere rinunciato agli atti esecutivi emessi a fronte della sentenza n. 144/06 che ha perso la provvisoria esecutività per effetto della sentenza n. 2819/08 della Corte d'Appello di Milano;

che la formula esecutiva è stata indebitamente apposta su sentenza che stante la materia del contendere diventa esecutiva solo a passaggio in giudicato;

- 1) che, in ogni caso, la provvisoria esecuzione non opera trattandosi di mera liquidazione di spese di giudizio senza alcuna condanna accessoria
- 2) che il precetto è stato emesso da soggetto diverso da quello che nella sentenza viene confermato quale beneficiario, nonché proprietario esclusivo degli immobili (Il Fallimento Gianoncelli);
- 3) che il precetto, come peraltro la sentenza munita del visto esecutivo non sono stati notificati ai condebitori Gianoncelli Patrizia, Gianoncelli Diletto e Gianoncelli Giorgio;
- 4) Che i fallimenti opposti non hanno effettuato la obbligatoria compensazione debiti/crediti nei confronti dei condebitori Gianoncelli e Gianoncelli Diletto, creditori privilegiati di tutti i fallimenti



e per l'effetto, dichiarare nullo e comunque privo di qualsiasi effetto giuridico l'opposto precetto perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi.

In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Con riserva di contro dedurre alle osservazioni e alle richieste istruttorie dei fallimenti convenuti.

Lecco /Sondrio, 03 settembre 2010

Avv. Franca Alessio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Anzitutto il giudicante premette che non si occuperà di fatti e questioni giuridiche che sono state già giudicate in precedenza da questo Tribunale e poi dalla Corte di Appello di Milano, a meno di dare ingresso ad un ribaltamento del valore sostanziale del diritto civile che si esprime poi nel processo civile, e diritto sostanziale e diritto processuale che non possono seguire derive d'infondatezza d'inaccettabili tesi.

Il sottoscritto giudicante dopo aver tenuto conto delle argomentazioni difensive di parte opponente e di parte opposta non può non condividere le argomentazioni specificamente svolte dal procuratore delle parti opposte e dalle quali sarebbe arduo se non impossibile discostarsi, argomentazioni che di seguito si trascrivono.

a) Sulla omessa attivazione di procedure di cui agli artt. 93, 101, 110 e 113 LF (Pag. 21 e 22 atto di citazione in opposizione).

Secondo la curiosa eccezione espressa da parte opponente il recupero delle spese legali da parte del fallimento nei confronti di un debitore, non potrebbe prescindere "dall'instaurazione del contraddittorio con i creditori del fallimento (Art. 93 e 101 LF) né dall'approvazione del piano di riparto di cui all'art. 110 LF".

Questa singolare affermazione non ha nessun fondamento, nè logico, nè giuridico.

Prima di trattare la curiosa affermazione meta-giuridica valutandone l'aspetto giuridico, è bene chiarire che se tale affermazione avesse un minimo di fondamento ciò precluderebbe al curatore, di qualsiasi fallimento, di recuperare qualsiasi credito nei confronti di chiunque.

Infatti obbligherebbe il curatore, per ogni recupero (anche di pochi euro) a coinvolgere nella causa (come fossero litisconsorti necessari) tutti i creditori del fallimento, oltre che a redigere un piano di riparto e farlo approvare prima ancora di avere ottenuto il pagamento delle somme.